



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1457 del 22/12/2021

Proponente: UO Contabilità Economico Finanziaria

**Oggetto: RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE ALLA USL UMBRIA 1 A
FRONTE DI BENI CONSEGNATI E SERVIZI RESI PREVIA EMISSIONE DI ORDINI
ELETTRONICI - PRESA D'ATTO APPLICAZIONE NORMATIVA**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 19554 del 21/12/2021 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):

8f65d3544b8970325e6a6491dd590784db20a8957c523363f35b219f8f782afd

Hash .p7m (SHA256):

c657137770a5c589f409ec36137e5065cedcb39cfdaf2b95bd5fcaef44819787

Firme digitali apposte sulla proposta:

Roberta Palazzoni, Daniela Menicucci, Alessandro Maccioni, Massimo D'Angelo

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gilberto GENTILI)*

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE ALLA USL UMBRIA 1 A FRONTE DI BENI CONSEGNATI E SERVIZI RESI PREVIA EMISSIONE DI ORDINI ELETTRONICI - PRESA D'ATTO APPLICAZIONE NORMATIVA -

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso:

- **che** dal 31/3/2015 l'art. 25 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 89 del 23/6/2014, ha introdotto l'obbligo per le PA di ricevere da parte dei propri fornitori le fatture esclusivamente in formato elettronico;

- **che** le specifiche tecniche allegate al D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/4/2013 regolamentavano l'emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- **che** le sopra richiamate specifiche tecniche prevedevano, genericamente, che la PA ricevente potesse, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, inviare una notifica di rifiuto della fattura (notifica di esito committente), senza specificare quali dovessero essere le motivazioni del rifiuto stesso e senza prevedere l'obbligo di esplicitare comunque il motivo del rifiuto;

Rilevato:

- **che** il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24/8/2020 è intervenuto introducendo, al citato D.M. n. 55/ 2013, l'art. 2 bis, il quale prevede espressamente ed in maniera tassativa le seguenti cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA:

- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;

- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali (disposizione che non si applica alle Aziende Sanitarie);

- **che** l'art.1, ultimo comma, del D.M. 132/2020 stabilisce che la PA, in caso di rifiuto delle fatture elettroniche, deve sempre evidenziare nella notifica di esito una delle suddette cause che legittimano il rifiuto. E' vietato un rifiuto immotivato.

- **che** lo stesso D.M. 132/2020 stabilisce altresì che "Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

Considerato:

- **che** il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal successivo D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, recante "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale,..." , all'art. 3, commi 3 e 4, stabilisce che sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti degli ordini elettronici trasmessi tramite NSO (Nodo Smistamento degli Ordini), e che a decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli Enti del SSN non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche non conformi a tali disposti;

- **che**, in particolare a norma dell'art. 3, comma 4 del citato DM 27/12/2019, dal 1 gennaio 2021 per i beni e dal 1 gennaio 2022 per i servizi, su ogni fattura elettronica emessa nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono essere obbligatoriamente riportati, sugli appositi campi, i seguenti tre elementi che identificano in modo univoco ciascun ordine elettronico (c.d. tripletta di identificazione) :

- identificativo ID ovvero il numero (o la combinazione di caratteri) che il Cliente (USL Umbria 1) ha assegnato all'ordine elettronico per identificarlo univocamente;
- issuedate, ovvero la data di emissione che il Cliente (USL Umbria 1) ha apposto sull'ordine elettronico, nel formato aaaa-mm-gg;
- endpoint ID, ovvero l'identificativo elettronico del soggetto che ha emesso l'ordine che di norma coincide con il Mittente (USL Umbria 1).

Ritenuto di compendiare le disposizioni normative intervenute in materia di rifiuto delle fatture elettroniche emesse nei confronti di questa Azienda Sanitaria, al fine di dare massima trasparenza all'azione amministrativa dei Centri di Risorsa Aziendali, che gestiscono budget economici ed intervengono nelle diverse fasi del ciclo passivo, dall'emissione dell'ordine alla liquidazione delle fatture elettroniche, e garantire, nel contempo, uniformità di comportamenti nei confronti dei fornitori di beni e servizi;

Considerato inoltre che il 31/12/2021 si conclude anche l'ultima fase della digitalizzazione delle fatture passive, che prevede l'applicazione obbligatoria delle regole del NSO alle forniture di servizi ed il divieto, a partire dal 1/01/2022, di liquidazione e pagamento delle stesse, in caso di mancanza dei tre elementi dell'ordine elettronico sopra evidenziati;

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

PRENDERE ATTO:

CHE il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24/8/2020 e il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal successivo D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, stabiliscono espressamente ed in maniera tassativa le seguenti cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA :

- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
- Omessa o errata indicazione dei tre elementi che identificano in modo univoco ciascun ordine elettronico (c.d. tripletta di identificazione), evidenziati in dettaglio sul documento istruttorio.

CHE i Servizi Aziendali competenti a rifiutare le fatture elettroniche, in caso di rifiuto delle stesse, devono sempre evidenziare nella notifica di esito, una delle suddette cause che legittimano il rifiuto, atteso il divieto di rifiuto immotivato, in conformità alle Procedure Aziendali in materia di Ciclo Passivo di cui, in particolare, alla delibera n. 1246 del 27/9/2017 e alla delibera n. 1677 del 20/12/2018;

CHE il D.M. 132/2020 stabilisce che non si possono rifiutare le fatture nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;

STABILIRE che la presente delibera venga pubblicata sul sito aziendale, alla voce “PER LE IMPRESE - Informazioni per tutti i fornitori”;

STABILIRE ALTRESI’ che il dirigente dell’U.O.C. Contabilità Economico Finanziaria provveda a trasmettere la presente delibera a tutti i Centri di Risorsa Aziendali;

DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Responsabile PO
Bilanci e Rendicontazioni
Rag. Roberta Palazzoni

Il Dirigente U.O.C.
Contabilità Economico Finanziaria
Dr. Daniela Menicucci